

Fondo patrimoniale

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 29 febbraio 2016 (Pres. Manfredini, rel. G. Buffone)

Fondo patrimoniale – Figli minori – Conflitto di interessi – Valutazione in concreto – Sussiste

In presenza di figli minori, è sempre necessaria l'autorizzazione giudiziale per atti dispositivi, finanche per lo scioglimento consensuale del fondo stesso. L'istituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori). Il citato vincolo, dunque, diventa di "interesse" anche dei componenti "deboli" della famiglia, che sono i figli. Conseguentemente, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo. Inoltre, deve essere riconosciuta l'astratta configurabilità di uno specifico interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni. Non incide infine sulla detta conclusione né la natura gratuita del conferimento né la facoltà, espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore, di derogare convenzionalmente alla previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo, disposta in via generale (art. 169 c.c., comma 1). Con riguardo alla posizione dei figli minori, l'intervento del giudice è necessario per valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: è giudice che ha il compito di verificare se in concreto sussista la necessità di questi atti, per conflitto di interessi.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale e così composto:

Dr.ssa Enrica Manfredini Presidente

Dr.ssa Maria Laura Amato Giudice

Dr. Giuseppe Buffone Giudice *rel.*,

visto il ricorso depositato in data 25 gennaio 2016 dai coniugi ... e ...,
osserva

... e ... sono genitori della minore ..., nata il ...2009, da matrimonio. I coniugi, con atto del ...per notaio .. (rep. n. ..., racc. ...), hanno costituito un fondo patrimoniale con immobili di proprietà del ...: tra gli immobili risulta la quota di 1/3 dell'appartamento ad uso abitazione e posto auto, sito in ..., alla via ... Il ... è oggi ... Con l'atto introduttivo dell'odierno procedimento, entrambi i coniugi riferiscono chiedono l'autorizzazione alla alienazione del cennato immobile di via

Va premesso che, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (Cass. Civ., sez I civ., sentenza 8 agosto 2014 n. 17811, Pres. Luccioli, rel. Piccininni), in presenza di figli minori, è sempre necessaria l'autorizzazione giudiziale per atti dispositivi, finanche per lo scioglimento consensuale del fondo stesso. L'istituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori). Il citato vincolo, dunque, diventa di "interesse" anche dei componenti "deboli" della famiglia, che sono i figli. Conseguentemente, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo. La Suprema Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta l'astratta configurabilità di uno specifico interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni. Non incide infine sulla detta conclusione né la natura gratuita del conferimento né la facoltà, espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore, di derogare convenzionalmente alla previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo, disposta in via generale (art. 169 c.c., comma 1).

Con riguardo alla posizione dei figli minori, questo Ufficio ha chiarito che «l'intervento del giudice è necessario per valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: è giudice che ha il compito di verificare se in concreto sussista la necessità di questi atti, per conflitto di interessi» (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 30 marzo 2015, Pres. Servetti).

Nel caso di specie, l'operazione negoziale richiesta risponde senz'altro all'interesse preminente della prole, anche in considerazione del patrimonio che viene alienato, costituente solo una quota in comunione non divisa.

Per Questi Motivi

visti gli artt. 175, 287 e ss c.p.c.

Autorizza i coniugi alla vendita della quota di 1/3 dell'appartamento sito in, alla via, come indicato e descritto in parte motiva.....

Decreto immediatamente esecutivo
si comunichi